



*INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI  
CON DISABILITA' CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI  
SECONDARI DI SECONDO GRADO E AFFIDAMENTO PRESSO ISTITUTI  
SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO DI STUDENTI CON  
DISABILITÀ SENSORIALI*

*LINEE GUIDA  
ANNO SCOLASTICO 2016-2017*

## 1. Il Quadro normativo di riferimento

- Con la **legge 5 febbraio 1992, n. 104** "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e ss.mm.ii. è stato garantito il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata al fine di promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.
- Con il **D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**, art. 139, sono stati attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.
- La **legge 8 novembre 2000, n. 328** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", all'art.7, attribuisce alle Province il concorso alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali da realizzare mediante la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni, l'analisi dell'offerta assistenziale e l'approfondimento dei fenomeni sociali più rilevanti, la promozione di iniziative di formazione e la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei Piani di Zona.
- Con la **Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4** "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*" la Regione Campania si propone, tra l'altro, di realizzare interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, prevedendo all'art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92) di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.
- La **Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11** "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale- Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*" - garantisce, sotto diversi profili, interventi per l'integrazione sociale dei disabili al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari. A tal fine la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra Enti Locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali, il piano sociale regionale ed il piano di zona di ambito.
- La **legge n. 56 del 7 aprile 2014** "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", perseguendo l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle Amministrazioni provinciali più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa, prevede un percorso per il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province in base al quale lo Stato e le Regioni vi provvedono, ognuno secondo la propria competenza.
- La **Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14** "*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190*" reca disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli, in attuazione dell'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della legge 56/2014.

La **legge n. 208/2015** (legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 947 ha disposto che, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art.1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13 della legge 104/92, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma1, lettera c) del D.Lgs 112/98, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.

## 2. Obiettivo generale delle Linee guida

Le presenti *Linee guida*, nel dettare criteri e procedure operative da seguire nella realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità, si propongono di consentire ad ogni studente interessato di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità all'interno del contesto scolastico e sociale, al fine di realizzare il miglioramento della qualità della vita.

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

Partendo dal percorso scolastico, si mira al raggiungimento di una completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, in quanto diritto fondamentale ed ineludibile di ciascun individuo.

## 3. Descrizione sintetica degli interventi

In ottemperanza al comma 947 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, gli interventi che la Regione Campania intende supportare riguardano:

**a) le funzioni relative all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104, tra le quali rientrano:**

- l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, da intendersi come un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-educativo-professionale fornite, di norma, presso l'Istituto scolastico superiore di secondo grado frequentato dallo studente e finalizzate alla piena e reale integrazione dello stesso nel tessuto scolastico;

**b) le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo di cui all'art.139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, tra le quali rientrano:**

- il servizio di trasporto scolastico, consistente nel trasporto dello studente disabile nel tragitto casa/scuola, e viceversa, che ha l'obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio;
- contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali, finalizzato a garantire un sostegno socio-educativo a persone con disabilità e diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue individuali.

## 4. Assistenza specialistica all'integrazione scolastica

L'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità, supportandolo nelle sue difficoltà e potenziandone le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione.

L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è operatore appositamente formato, in possesso di competenze professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno in situazione di handicap.

Gli assistenti specialistici (psicologo, tifologo, educatore, facilitatore alla comunicazione, interprete della lingua dei segni, mediatore alla comunicazione ecc.), seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola. Hanno il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale della scuola e gli insegnanti ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche e, compatibilmente con l'organizzazione del proprio orario di lavoro, extra scolastiche; integra la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

L'assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il contesto scolastico e formativo, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l'integrazione.

L'analisi dei bisogni degli studenti, propedeutica alla stesura del progetto globale di integrazione scolastica, richiede competenze di diversa natura e provenienza professionale. Fondamentale è il rapporto di collaborazione tra scuola/istituto formativo, famiglia, ASL e tutti i servizi del territorio che hanno in carico lo studente.

La costruzione del progetto deve trovare sua esplicitazione nella formulazione e nell'aggiornamento del PEI (Piano Educativo Individualizzato) di ogni alunno coinvolto, che è l'atto di programmazione comprendente le indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico, nell'area della socializzazione. Le ore di assistenza dovranno consistere in azioni coerenti con i PEI (Piani Educativi Individualizzati) dei destinatari.

Il servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico e formativo, attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola.

Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente critici, l'assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi.

Per altre situazioni, in cui lo studente ha raggiunto competenze a convivere con le regole scolastiche e in cui il contesto sa definire meglio gli obiettivi formativi per l'alunno, l'assistente opera monitorando i processi di relazione nei gruppi e attivando strategie per prevenire eventi critici, supportando la scuola e il corpo docente nella programmazione.

Rimane all'istituto scolastico e formativo la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi da raggiungere e della verifica dell'efficacia dei processi.

#### **4.1 Destinatari**

Sono destinatari dell'intervento di assistenza specialistica gli studenti con disabilità certificata da una struttura sanitaria pubblica competente che frequentano scuole secondarie di II grado o corsi di formazione professionale in diritto - dovere di istruzione e formazione presenti sul territorio campano. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati dalle aziende sanitarie locali sulla base di quanto disposto dall'art. 4 della L. 104/1992 e, successivamente, dall'art. 2 del D.P.C.M. 23/02/06, n. 185.

La presenza di una condizione di disabilità certificata, tuttavia, non giustifica di per sé la richiesta del servizio. La scelta dell'attivazione del servizio deve essere fatta valutandone l'effettiva utilità in relazione a ciascuno studente. La necessità di assegnare l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione all'interno dell'orario scolastico, viene esplicitata nella certificazione e nella diagnosi funzionale relativa allo studente disabile.

La misura dell'intervento (numero di ore di assistenza) è determinata nel Piano Educativo Individualizzato dell'alunno, elaborato congiuntamente dagli operatori ASL, dalla scuola e dalla famiglia ed aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, in obbligo formativo e che devono iscriversi al primo anno di scuola superiore presso i corsi serali per gli adulti, godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche dell'assistenza specialistica.

Per gli alunni con disabilità ultradiciottenni l'obbligo dello Stato di erogare i servizi di provvidenza per l'integrazione scolastica si esaurisce al conseguimento del primo titolo (*Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006*).

Premesso che può essere richiesta una sola tipologia di intervento, nei casi di pluridisabilità dello studente, in cui è compresa quella sensoriale, la scuola, unitamente alla famiglia e ai servizi socio-sanitari, in sede di redazione del P.E.I., sceglie l'intervento specialistico più opportuno e rispondente ai bisogni della persona e del contesto.

Si ricorda che non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104/92.

#### **4.2 Modalità di attivazione del Servizio**

Il servizio di assistenza specialistica (assistenza per l'autonomia e la comunicazione) a favore di studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado aventi sede nel territorio regionale è attivato dall'ente destinatario del finanziamento, ossia dal Comune nel cui territorio è ubicata la sede centrale dell'Istituzione scolastica di frequenza.

Il Servizio viene attivato a seguito di domanda che va presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso se maggiorenne, all'Istituto Scolastico superiore frequentato.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, la trasmette, unitamente alla documentazione comprovante la condizione di disabilità, la necessità e la misura dell'intervento di assistenza specialistica (numero di ore), al Comune nel cui territorio è ubicata la sede centrale dell'Istituto stesso, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Ente medesimo.

Preliminarmente all'attivazione del servizio, l'Ente è tenuto ad accertare, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, l'effettiva necessità di assistenza specialistica attraverso una attenta verifica della documentazione acquisita.

#### **4.3 Modalità di erogazione del Servizio**

Il Comune, acquisite le istanze e verificata l'effettiva necessità dell'intervento richiesto, provvede all'erogazione del servizio, singolarmente o in associazione con altri Comuni o avvalendosi dell'Ambito Territoriale di riferimento.

In tale fase transitoria, nell'esclusivo interesse degli studenti disabili, al fine di assicurare la continuità del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per il secondo ciclo di istruzione e garantire comunque il diritto allo studio degli studenti con disabilità, l'organizzazione delle attività di assistenza specialistica potrà essere affidato dal Comune, previo accordo, alle Istituzioni Scolastiche frequentate dagli studenti disabili che necessitano di tale tipologia di assistenza.

Le figure professionali di cui l'ente erogatore potrà avvalersi, sono quelle riportate, a titolo esemplificativo nella Circolare del MIUR n°3390/200 1:

- *educatore professionale;*
- *assistente educativo;*
- *traduttore del linguaggio;*
- *personale psico-sociale.*

E' utile precisare che l'assistente specialistico è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e personale AT.A. In particolare l'operatore specialistico non può in alcun modo essere adibito a mansioni di "assistenza di base" (cosiddetta assistenza materiale).

Nella selezione degli operatori (siano essi persone fisiche o enti gestori/cooperative) l'Ente che organizza il servizio è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di contratti pubblici nonché di rapporto di lavoro.

In particolare:

- qualora il servizio venisse inquadrato come appalto di servizi, trova applicazione il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice dei contratti), con specifico riferimento all'art. 36 in caso di affidamenti sotto soglia;
- qualora la tipologia del servizio offerto venisse configurata, invece, come prestazione d'opera, la normativa applicabile è quella di cui all'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, nonché dei regolamenti in materia adottati dai singoli Enti; nel caso in cui la fase relativa al reclutamento degli operatori venisse demandata direttamente agli Istituti Scolastici interessati, si richiama l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n° 44/2001, il quale stabilisce che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di attività negoziale in materia di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. Nella scelta del personale specialistico qualificato la scuola cercherà di favorire la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci;
- nella scelta del personale specialistico qualificato è possibile il reclutamento di esperti inseriti in short list ed albi telematici in vigore, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo;
- è possibile altresì il ricorso al sistema dei voucher, attraverso il quale gli aventi diritto alle prestazioni potranno scegliere da un elenco le cooperative od associazioni accreditate che erogano tale tipologia di servizio;
- l'affidamento diretto del servizio è possibile nei limiti, con le modalità e nel rispetto dei principi previsti dal nuovo Codice dei Contratti pubblici nonché in coerenza con le Linee Guida dell'ANAC, in materia di "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" allo stato attuale deliberate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2016 ed inviate, per l'acquisizione dei relativi pareri, prima dell'approvazione definitiva, al Consiglio di Stato e alle Commissioni Parlamentari competenti.

#### 4.4 Modalità di assegnazione del finanziamento regionale

La Regione Campania ripartisce il fondo di cui all'art. 947, comma 1 della legge 208/2015, per la quota dedicata all'assistenza specialistica, tra i Comuni, secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all'uopo comunicati alla Regione.

L'Ente destinatario del finanziamento è tenuto a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati e gli atti contabili afferenti, onde consentire verifiche - anche a campione - che la Regione Campania vorrà disporre; inoltre è obbligato ad alimentare il monitoraggio regionale, trasmettendo, secondo le modalità comunicate dalla Regione, i dati relativi all'attivazione dei servizi.

A conclusione dell'anno scolastico, l'Ente destinatario del finanziamento è comunque tenuto a provvedere alla presentazione della seguente documentazione:

- relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese;
- attestazione di regolare esecuzione dei servizi.

In caso di mancata o parziale utilizzazione da parte dei Comuni dei fondi trasferiti, gli stessi potranno essere impiegati per le medesime finalità nell'anno scolastico 2017-2018, previa specifica richiesta. In caso contrario, dovranno essere restituiti alla Regione Campania.

## **5. Servizio di trasporto scolastico**

Il servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto dello studente nel tragitto casa/scuola e viceversa ed ha l'obiettivo di favorire la regolare frequenza scolastica e, più in generale, il diritto allo studio. In particolare il servizio di trasporto si pone come obiettivo principale quello di facilitare gli spostamenti nel tragitto casa/scuola di studenti con disabilità non autosufficienti, che non sono in grado di servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere strutture scolastiche/formative e presentano una significativa compromissione dell'autonomia, che deve essere certificata da idonea documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente.

### **5.1 Destinatari**

I destinatari sono studenti affetti da disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, in possesso di idonea documentazione, residenti nel territorio della Regione Campania, frequentanti la scuola secondaria di II grado, anche se collocata al di fuori del comune di residenza/ambito territoriale dello studente, o corsi di formazione professionale in diritto dovere di istruzione e formazione.

### **5.2 Modalità di attivazione del Servizio**

L'attivazione del servizio avviene a seguito di presentazione, presso l'Ambito territoriale, di apposita istanza, sua o dei familiari, se minorenne o interdetto, e su segnalazione della scuola, previo consenso dell'interessato, cui dovrà essere allegata idonea documentazione sanitaria, come da punto 5, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente, nonché certificato di iscrizione rilasciato dall'Istituto scolastico frequentato.

L'ammissione viene disposta dall'Ambito territoriale, compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando priorità, in caso di risorse insufficienti, agli utenti la cui valutazione sociale in base al punteggio rilevato dalla scheda S.Va.M.Di evidenzia un maggiore livello di bisogno assistenziale sociale.

Si ricorda che non possono essere diretti destinatari degli interventi gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104/92.

### **5.3 Modalità di erogazione del Servizio**

Il servizio potrà essere realizzato dall'Ambito Territoriale attraverso affidamento del servizio di trasporto a soggetti terzi, oppure attraverso la concessione di contributi economici in forma indiretta attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perché gli stessi selezionino direttamente i soggetti che effettuano il trasporto.

L'erogazione del servizio e quindi l'importo del contributo/voucher da riconoscere sarà calcolato in maniera forfetaria su base chilometrica, nonché in base alla certificazione rilasciata dall'istituto in merito ai giorni di presenza.

### **5.4 Modalità di assegnazione del finanziamento regionale**

La Regione Campania ripartisce il fondo di cui all'art. 947, comma 1 della legge 208/2015, per la quota dedicata al servizio di trasporto scolastico, tra gli Ambiti Territoriali, secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all'uopo comunicati alla Regione.

L'Ente destinatario del finanziamento è tenuto a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati e gli atti contabili afferenti, onde consentire verifiche - anche a campione - che la Regione Campania vorrà disporre; inoltre è obbligato ad alimentare il monitoraggio regionale,

trasmettendo, secondo le modalità comunicate dalla Regione, i dati relativi all'attivazione dei servizi.

A conclusione dell'anno scolastico, l'Ente destinatario del finanziamento è comunque tenuto a provvedere alla presentazione della seguente documentazione:

- relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese;
- attestazione di regolare esecuzione dei servizi.

In caso di mancata o parziale utilizzazione da parte degli Ambiti Territoriali dei fondi trasferiti, gli stessi potranno essere impiegati per le medesime finalità nell'anno scolastico 2017-2018, previa specifica richiesta. In caso contrario, dovranno essere restituiti alla Regione Campania.

## **6. Contributi per rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali**

Il Servizio consiste nell'affidamento in forma semi/residenziale di studenti disabili sensoriali presso strutture educativo-formative specializzate. Si tratta di un sostegno socio-educativo-formativo a persone con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità residue individuali.

### **6.1 Destinatari**

I destinatari sono alunni disabili sensoriali (non vedenti/ipovedenti - non udenti/ipoacusici) che si trovino in condizioni tali da rendere l'intervento assistenziale necessario per sostenere il percorso educativo-formativo al fine di consentire il conseguimento del diploma o di una qualifica professionale, in modo da favorire un migliore inserimento sociale e lavorativo. I destinatari sono studenti residenti nel territorio della Regione Campania, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado.

### **6.2 Modalità di attivazione/erogazione del servizio**

L'attivazione del servizio avviene a seguito di presentazione, presso l'Ambito Territoriale di residenza dello studente disabile, di apposita istanza, sua o dei familiari, se minorenni o interdetti, cui dovrà essere allegata la certificazione di struttura pubblica attestante la disabilità sensoriale e la diagnosi funzionale. L'Ambito Territoriale di residenza dello studente disabile valuta l'istanza e procede all'affidamento, previa disponibilità dell'istituto specializzato all'accoglienza e compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, tenendo conto del livello di bisogno assistenziale sociale riportato dagli utenti in base al punteggio conseguito nella scheda S.Va.M.Di .

Al fine di favorire un processo di deistituzionalizzazione e la piena integrazione sociale dell'alunno disabile nel proprio contesto di vita, il servizio sociale, nella valutazione, dovrà privilegiare l'affidamento semiresidenziale dello stesso, limitando quello residenziale ai soli casi necessari (ubicazione extraregionale degli istituti specializzati).

### **6.3 Modalità di assegnazione del finanziamento regionale**

Per i contributi per le rette per convitto/semiconvitto per utenti disabili sensoriali, la Regione Campania ripartisce il fondo di cui all'art. 947, comma 1 della legge 208/2015 per la quota dedicata, tra gli Ambiti Territoriali, secondo i criteri individuati per il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali di cui all'art. 20 della legge 328/2000.

L'Ente destinatario del finanziamento è tenuto a conservare la documentazione giustificativa dei servizi erogati e gli atti contabili afferenti, onde consentire verifiche - anche a campione - che la Regione Campania vorrà disporre; inoltre è obbligato ad alimentare il monitoraggio regionale, trasmettendo, secondo le modalità comunicate dalla Regione, i dati relativi all'attivazione dei servizi.

A conclusione dell'anno scolastico, l'Ente destinatario del finanziamento è comunque tenuto a provvedere alla presentazione della seguente documentazione:



- relazione di rendicontazione finale e giustificativa delle spese;
- attestazione di regolare esecuzione dei servizi.

In caso di mancata o parziale utilizzazione da parte degli Ambiti Territoriali dei fondi trasferiti, gli stessi potranno essere impiegati per le medesime finalità nell'anno scolastico 2017-2018, previa specifica richiesta. In caso contrario, dovranno essere restituiti alla Regione Campania.